

n. XXX/2022 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **XXX/2022** r.g.

promossa da

XXXX XXXXX(c.f. XXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA FABBRINI e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) Indirizzo Telematico; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) Indirizzo Telematico; , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SIMONA FABBRINI

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con ricorso depositato in data 12.10.2022, **XXXXXX XXXXX**, collaboratore scolastico assunta a tempo indeterminato il 01.09.2010, dopo avere prestato servizio alle dipendenze M. I. in virtù di contratti a tempo determinato dall'a.s. 2000-2001 all'a.s. 2009-2010, lamenta che con decreto del n. prot. 371

del 25.01.2011, in applicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994, anni 1, mesi 11 giorni 10 di servizio sono stati riconosciuti esclusivamente a fini economici, mentre dovevano essere riconosciuti anche a fini giuridici. Stante la illegittimità del comportamento del M. I., conclude chiedendo al Tribunale di: - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento integrale dei servizi preruolo come risultanti dallo stato matricolare, per 10 anni; - condannare la P. A. convenuta a corrispondere le differenze retributive e ogni beneficio della normativa per euro 2.096,81.

Si costituisce ritualmente il Ministero resistente chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, oltre che preliminarmente prescritta.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'eccezione di prescrizione

Occorre preliminarmente osservare che l'eccezione preliminare di prescrizione non coglie nel segno in quanto i calcoli prospettati nel ricorso introduttivo sono stati eseguiti tenendo conto della prescrizione quinquennale, fatta decorrere a ricorso dalla data di ricezione della diffida, 26.02.2021 (Cfr **doc. 5** del ricorso), non tendo conto dell'annualità 2013 come per legge.

Sul diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici

Parte ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: per il personale ATA **l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994** (secondo cui “*Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà*”) - siano in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la **clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo**

determinato, trasfuso nella **Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999**, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:

la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, *Impact*; 13.9.2007, causa C-.307/05, *Del Cerro Alonso*; 8.9.2011, causa C-177/10 *Rosado Santana*);

il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”* (*Del Cerro Alonso*, cit., punto 42);

le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di

Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, *Regojo Dans*, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (*Regojo Dans*, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, *Valenza*; 7.3.2013, causa C393/11, *Bertazzi*).

B) sulla ricostruzione del personale ATA

La pronuncia della Corte di Giustizia MOTTER, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA.

Al di là della diversa normativa di riferimento (**art. 569 D.lvo 279/94**), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che giustificano la diversità di trattamento.

Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).

Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.

Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, **svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.**

La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.

Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (**art. 30 CCNL Scuola** del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.

Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.

Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.

Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.

La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati

membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).

Peraltro, in relazione al personale ATA un recente pronunciato della **Cassazione (n. 31150/2019)** ha precisato “*Il giudice una volta accertata laviolazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio prestato*”.

Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall’**art. 596 del DLVO 297/1994**, è sostanzialmente *in re ipsa*.

Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l’anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all’atto dell’immissione in ruolo, vantano un’anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un’evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.

Orbene, traslando i sopra esposti principi al caso di specie – sulla scorta della documentazione prodotta – si evince che:

Deve essere accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in **anni 10, mesi 0 e giorni 0**.

La conseguenza diretta ed immediata dell’integrale valutazione del servizio pre-ruolo effettuato dalla parte ricorrente le avrebbe garantito una differenza retributiva residua come risulta dal conteggio di parte contenuta nel ricorso per complessivi € **2.096,81** oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il quale appare al giudicante corretto in quanto elaborato sulla scorta dei corretti parametri contrattuali, anche in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell’odierna resistente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

L’assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo

scaglione di riferimento (cause in materia di lavoro di valore indeterminabile del segmento minore, pertanto comprese nello scaglione di valore fra € 1.100,00 ed € 5.200,00, senza svolgimento d'istruttoria costituenda).

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. **ACCERTA** e **DICHIARA** il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in **anni 10, mesi 0 e giorni 0**;

3. **CONDANNA** la parte resistente MIUR al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad € **2.096,81** oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

4. **CONDANNA** la parte resistente MIUR al pagamento – in favore della parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € **981,00** per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 15/11/2022

Il giudice
XXXX
XXXXX